
Funzioni dei medici FS

D.M. 18 Maggio 1979

DECRETO MINISTERIALE 18 MAGGIO 1979

(Gazzetta Ufficiale 22 Agosto 1979, n. 229)

Funzioni dei medici delle ferrovie dello stato negli ambienti di lavoro nel settore igienico-sanitario.

Il Ministro dei Trasporti:

Visti gli articoli 1, comma secondo, e 63, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 19 Marzo 1956, n. 303;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato n. SAN.DS. 144 del 5 Maggio 1979;

Sentito il consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, che ha espresso parere favorevole nella adunanza n. 16 del 15 Maggio 1979;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione, nell'ambito dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, del decreto del Presidente della Repubblica 19 Marzo 1956, n. 303, si stabiliscono le seguenti equiparazioni:

- per "datore di lavoro" si intende l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
- per "dirigenti" si intendono i titolari degli impianti ferroviari e gli appartenenti alla categoria del personale direttivo nell'esercizio delle funzioni di dirigenza di unità organiche, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze;
- per "preposti" si intendono i dipendenti che sovrintendono direttamente all'esecuzione del lavoro;
- per "lavoratori" si intendono i dipendenti impegnati direttamente nell'esecuzione del lavoro.

Gli obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori sono quelli indicati negli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 Marzo 1956, n. 303.

Art. 2.

Fatte salve eventuali variazioni che dovessero intervenire in sede di applicazione della legge n. 833/78.

In materia di igiene del lavoro:

1) al servizio sanitario dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato sono affidati i seguenti compiti:

- studiare i problemi igienico-sanitari e proporre soluzioni, sentite le organizzazioni sindacali, atte ad eliminare od attenuare le cause di insalubrità ed i pericoli connessi all'ambiente di lavoro, ai materiali adoperati, ai modi di lavorazione;
- prestare opera di consulenza, ai fini sopra descritti, nei confronti degli organi aziendali;
- effettuare tutti gli accertamenti igienico-sanitari previsti dalle norme vigenti e quelli previsti dal contratto di lavoro;
- tenere i registri dei dati ambientali e dei dati biostatistici e curarne l'aggiornamento con le modalità che saranno stabilite con disposizioni del direttore generale sentite le organizzazioni sindacali;
- vigilare, avvalendosi della collaborazione degli organi di specifica competenza tecnica e per mezzo dei propri organi ispettivi, sull'applicazione delle norme vigenti in materia presso tutti gli impianti;
- informare gli organi tecnici aziendali, le organizzazioni sindacali ed ogni altro organo competente sui risultati dell'attività espletata;

2) al servizio personale dell'Azienda stessa sono affidati i seguenti compiti:

Pagina 1 di 2

- studiare e coordinare i problemi di carattere generale, non aventi natura tecnica, degli ambienti di lavoro, e relativi annessi e proporre per essi idonee soluzioni;
- raccogliere e coordinare le proposte che i servizi gli dovranno preventivamente sottoporre, ai fini della emanazione di nuove disposizioni;
- assicurare i rapporti con gli organismi interni ed internazionali che trattano la materia.

Art. 3.

Il servizio sanitario delle ferrovie dello Stato realizza i compiti di cui al precedente art. 2 mediante le sue strutture centrali e periferiche, previste dalle vigenti disposizioni, ed ha la facoltà di avvalersi delle prestazioni dei medici fiduciari di cui al relativo regolamento, approvato con decreto ministeriale 19 Giugno 1974, n. 7343.

Per l'attuazione delle norme sulla materia oggetto del presente decreto, il direttore del servizio sanitario delle ferrovie dello Stato, nell'ambito di propria competenza, emanerà opportune disposizioni per l'attribuzione di funzioni e compiti al personale dipendente.

Art. 4.

Ai titolari degli impianti ferroviari, qualora si trovino nell'impossibilità tecnica di determinare se le condizioni igienico-sanitarie negli impianti stessi siano o no rispondenti alla normativa vigente in materia ed ogni qualvolta ne facciano richiesta i rappresentanti sindacali, è fatto obbligo di richiedere formalmente l'intervento, che dovrà essere immediato, dell'organo ispettivo del servizio sanitario giurisdizionalmente competente, informandone contemporaneamente il dirigente dell'unità organica del servizio di appartenenza sovraordinata all'impianto.

E' altresì fatto obbligo ai preposti, che, nell'ambito di propria competenza si trovino nella situazione di cui al comma precedente, di darne immediata comunicazione ai titolari degli impianti.

Per gli uffici, l'obbligo di cui al primo comma spetta, secondo competenza, ai capi degli uffici centrali o compartimentali preposti all'amministrazione del personale.

Art. 5.

L'organo ispettivo del servizio sanitario che a seguito di richiesta come da art. 4 o d'ufficio, abbia constatato, in collaborazione con gli organi tecnici del servizio interessato, carenze nelle condizioni igienico-sanitarie di un impianto, disporrà, sentito il servizio da cui dipende l'impianto stesso e le organizzazioni sindacali, gli interventi atti a rimuoverle, assegnando un termine all'autorità competente a provvedervi. Nel frattempo, opportune ed immediate misure per la salvaguardia della salute dei lavoratori saranno adottate dal servizio sanitario delle ferrovie dello Stato, d'intesa con il servizio interessato.

Art. 6.

Le disposizioni impartite ai sensi dell'articolo precedente, sono immediatamente esecutive.

L'autorità competente a provvedere all'eliminazione delle constatate carenze igienico-sanitarie dovrà, pertanto, ottemperare entro il termine assegnato.

Qualora l'autorità stessa non condivida il contenuto delle disposizioni ricevute o non ne ritenga possibile l'attuazione, informerà immediatamente il direttore generale il quale deciderà in via definitiva.

Art. 7.

Il direttore generale emanerà le disposizioni per l'attuazione del vigente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.